

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la deliberazione n. 1028 in data 20 aprile 2007 recante: “Approvazione dell’Accordo regionale per i medici pediatri di libera scelta in attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale di lavoro del 15 dicembre 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3853 in data 30 dicembre 2008 recante: “Approvazione di modifica degli ambiti territoriali per l’erogazione dell’assistenza pediatrica di libera scelta di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1304 del 9 maggio 2008, ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di libera scelta in data 15 dicembre 2005”;
- considerato che in data 23 dicembre 2008 è stato siglato un protocollo d’intesa tra Amministrazione regionale, Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta e rappresentanti dei pediatri di libera scelta, in merito alle zone carenti straordinarie del distretto numero due, in applicazione dell’art. 6 dell’Accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1028 in data 20 aprile 2007;
- ritenuto di approvare il suddetto protocollo di intesa, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, in quanto applicativo dell’Accordo regionale per i medici pediatri di libera scelta, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1028/2007 sopracitata;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2507 in data 29 agosto 2008 concernente l’approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, con decorrenza 1° settembre 2008;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione salute dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 – comma 1 – lettera e) e 59 – comma 2 – della legge regionale 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare il protocollo d’intesa tra Amministrazione regionale, Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta e rappresentanti dei pediatri di libera scelta, in merito alle zone carenti straordinarie del distretto numero due, in applicazione dell’art. 6 dell’accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.1028 in data 20 aprile 2007, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;

- 2) di stabilire che il suddetto protocollo entrerà in vigore dalla data di approvazione della presente deliberazione;
- 3) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per i successivi adempimenti di competenza;
- 4) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


bf/SS

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Il giorno 23 dicembre 2008, alle ore 16.00 presso la sala riunioni dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali – Via De Tillier, n. 30 - Aosta, è stato sottoscritto l'allegato protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali partecipanti, rappresentative dei medici specialisti pediatri di libera scelta, in attuazione dell'accordo Collettivo Nazionale del 15 dicembre 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta e dell'accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1028 del 20 aprile 2007, nelle persone di:

Per la parte pubblica:

DOTT. ALBERT LANIECE
ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA',
SALUTE E POLITICHE SOCIALI




Per l'Azienda USL della Valle d'Aosta
DOTT. CARLO POTI
AREA TERRITORIALE



Per le organizzazioni sindacali di categoria:


F.I.M.P.
DOTT. FABIO BAGNASCO

DOTT. MARCO DEBERNARDI



S.A.V.T.
DOTT.SSA CRISTINA FERRE'

C.I.P.E.
DOTT. FRANCO CIPRIANI



Aosta, 23/12/2008

PROTOCOLLO DI INTESA TRA AMMINISTRAZIONE REGIONALE, AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA E RAPPRESENTANTI DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, IN MERITO ALLE ZONE CARENTI STRAORDINARIE DEL DISTRETTO NUMERO DUE, IN APPLICAZIONE DELL'ART.6 DELL'ACCORDO REGIONALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.1028 IN DATA 20 APRILE 2007.

PREMESSA

Evidenziata l'esigenza rappresentata sia dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, sia dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei medici specialisti pediatri di libera scelta in merito alla necessità di definire alcune disposizioni applicative per quanto concerne l'assistenza medica pediatrica nel Distretto numero due attraverso l'opportunità di accorpare i due ambiti dello stesso Distretto in uno unico, nonché di definire gli obblighi in capo al medico pediatra correlati all'attribuzione della titolarità delle "zone carenti straordinarie", in applicazione dell'art. 6 dell'accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1028 in data 20 aprile 2007 e tenuto conto, in particolare, dell'art. 32 e dell'art. 33 commi 11 e 12 dell'A.C.N., le parti concordano sulla necessità di :

- 1) Stabilire che, stante l'attuale situazione di minori assistibili, l'ottimale assistenza pediatrica di libera scelta nel distretto due è quantificata in almeno nove pediatri di libera scelta con obbligo per i pediatri neo incaricati, di apertura degli ambulatori nei comuni individuati dall'Azienda USL, sentito il parere del Direttore del Distretto numero due, assicurando in ogni caso l'apertura degli ambulatori nei comuni di Etroubles e Valpelline.
- 2) Dare mandato all'Azienda U.S.L. di pubblicare, a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di accorpamento dei due ambiti del Distretto due, anche al di fuori delle date di pubblicazione delle zone carenti previste dal vigente accordo collettivo nazionale, le zone carenti straordinarie necessarie al raggiungimento del numero totale di almeno nove pediatri, con obbligo di apertura per i pediatri neo inseriti di uno o più ambulatori secondo quanto indicato al precedente punto 1).
- 3) Stabilire che i pediatri titolari delle "zone carenti straordinarie", che svolgono obbligatoriamente una parte della loro attività negli ambulatori indicati dall'Azienda U.S.L., sono svincolati dall'obbligo di apertura di tali ambulatori, all'atto dell'assegnazione della titolarità di una nuova zona carente straordinaria e secondo l'ordine di titolarità della zona carente straordinaria attribuitagli.
- 4) Rimane facoltà dei pediatri di cui al precedente punto 3), anche in considerazione della residenza dei propri assistiti, mantenere l'apertura degli ambulatori ed in tal caso ciascun pediatra dovrà indicare in quali di essi intende mantenere l'assistenza e con quali orari di apertura.

